

**Approvazione schema di accordo quadro tra la Regione Lombardia e i quattro dipartimenti I.S.P.E.S.L., relativo alla definizione di forme di collaborazione finalizzate ad agevolare i rapporti operativi tra i Comuni ed i dipartimenti I.S.P.E.S.L. per l'attuazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di Sportello Unico per le Imprese**

**Deliberazione della Giunta regionale n. 6/43098 del 21 maggio 1999**

**VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che agli articoli 23-27 detta le disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello unico per le imprese;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 23, comma 2, che assegna alla Regione il ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**DATO ATTO** che, ai sensi del richiamato D.P.R. 447/1998, i Comuni dispongono di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso per provvedere all'istituzione della struttura comunale competente del procedimento unico di autorizzazione oggetto della semplificazione, e, dunque, a partire dal prossimo 27 maggio 1999;

**DATO ATTO** che con la D.G.R. 5 febbraio 1999, n. 6/41318, avente ad oggetto "Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'individuazione delle strutture comunali di cui all'art. 24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, la Regione Lombardia ha effettuato una prima ricognizione, a scopo meramente esemplificativo, delle principali procedure autorizzatorie coinvolte nell'attivazione dello Sportello unico per le imprese;

**DATO ATTO**, inoltre, che con la citata D.G.R. n. 6/41318 del 5 febbraio 1999, la Regione Lombardia si è impegnata a proporre agli Enti sovracomunali, competenti al rilascio di autorizzazioni connesse con lo Sportello unico (A.S.L., I.S.P.E.S.L., Province, Vigili del fuoco) la sottoscrizione di accordi quadro finalizzati ad agevolare la conclusione di accordi locali che disciplinino i rapporti operativi tra i Comuni e gli Enti stessi;

**DATO ATTO** che il presente accordo quadro è stato predisposto a seguito di incontri che si sono svolti tra i funzionari regionali ed i Dirigenti dei dipartimenti I.S.P.E.S.L. della Lombardia;

**VAGLIATE** ed assunte come proprie le predette valutazioni;

**DATO ATTO** che la presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

con votazione unanime, espressa nelle forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per le motivazioni richiamate in premessa, lo schema di accordo quadro, costituente parte integrante del presente atto, tra la Regione Lombardia ed i quattro dipartimenti I.S.P.E.S.L. della Lombardia, relativo alla definizione di forme di collaborazione finalizzate ad agevolare i rapporti operativi tra i Comuni che, in forma associata o singola, attiveranno lo Sportello unico per le imprese ed i quattro dipartimenti I.S.P.E.S.L., ai fini dell'attuazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, in materia di Sportello unico per le imprese;
2. di stabilire che, sulla base delle disposizioni in esso contenute, i singoli dipartimenti ed i Comuni potranno stipulare accordi locali, adattando quanto concordato in via generale alle specifiche caratteristiche della realtà comunale;
3. di delegare il Direttore Generale Enti locali alla firma dell'accordo quadro;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

**IL SEGRETARIO**

**IPOTESI DI ACCORDO QUADRO TRA REGIONE LOMBARDIA ED I DIPARTIMENTI I.S.P.E.S.L. LOMBARDI PER LA DEFINIZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON I COMUNI AI FINI DELL'ATTUAZIONE DEL D.P.R. 20 OTTOBRE 1998, N. 447 IN MATERIA DI SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE.**

Tra la Regione Lombardia, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione generale Enti Locali, Arch. Francesca Borgato, ed i 4 dipartimenti I.S.P.E.S.L. della Regione Lombardia, rappresentati dal Direttore dell'Istituto, Dott. Antonio Moccaldi, o suo delegato,

**PREMESSO CHE**

- con la l. 15 marzo 1997, n. 59, il Governo è stato delegato ad emanare decreti legislativi volti a conferire alle Regioni ed agli Enti locali funzioni e compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunità, nonché tutte le funzioni ed i compiti amministrativi localizzabili nei rispettivi territori in atto esercitati da qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrali o periferici, ovvero tramite enti o altri soggetti pubblici;

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in attuazione del capo I della l. n. 59/97, attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie ed agli articoli 23-27 detta disposizioni che attengono alla istituzione dello Sportello unico per le imprese;

- la Regione è chiamata a svolgere, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo sopra citato, un ruolo di coordinamento e di miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, mentre è attraverso gli Sportelli unici comunali per le attività produttive che, ai sensi del comma 3, le suddette funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente ;

- in attuazione del principio di semplificazione di cui all'articolo 20 della citata l. 15 marzo 1997, n. 59, il Governo ha emanato il d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447, avente per oggetto " Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

- con deliberazione di Giunta regionale del 5 febbraio 1999, n. 41318 avente per oggetto "Sportello unico per le imprese - Prime indicazioni per la costituzione e l'avvio delle strutture comunali di cui all'art.24 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447.", la Regione Lombardia si è impegnata a proporre agli Enti sovracomunali, competenti al rilascio di autorizzazioni connesse con lo Sportello unico (A.S.L., I.S.P.E.S.L., Province, Vigili del fuoco), la sottoscrizione di accordi quadro finalizzati ad agevolare la conclusione di accordi locali che disciplinino i rapporti operativi tra i Comuni e gli Enti stessi;

- si sono svolti incontri tra funzionari regionali e dirigenti dei dipartimenti I.S.P.E.S.L., allo scopo di predisporre il presente documento.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Con il presente accordo vengono definite possibili forme di collaborazione finalizzate ad agevolare i rapporti operativi tra i Comuni che, in forma associata o singola, attiveranno lo Sportello unico per le imprese ed i dipartimenti I.S.P.E.S.L. situati nel territorio lombardo.

Sulla base dello stesso, verranno stipulati accordi locali in modo da adattare i contenuti concordati in via generale alle specifiche caratteristiche della realtà comunale.

La Regione, nel rispetto del ruolo di coordinamento e miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese assegnate dal legislatore, seguirà le iniziative promosse dai singoli dipartimenti I.S.P.E.S.L. volte:

- alla rilevazione delle attuali procedure che conducono all'adozione di provvedimenti autorizzatori per l'esercizio di impianti e/o attrezzature, connessi all'insediamento di attività produttive;

- alla valutazione della necessità di operare una loro revisione, onde renderle compatibili con quanto disposto dal Regolamento di semplificazione, approvato con d.p.r. n. 447/98.

Nell'ambito di ciascuna delle due tipologie procedurali individuate dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447 relative al rilascio di autorizzazioni di competenza dello Sportello unico - il procedimento semplificato, o mediante Conferenza di servizi (artt.4 e 5), e quello mediante autocertificazione (artt.6, 7 e 8) - vengono qui di seguito individuate le fasi più rilevanti che necessiteranno di collaborazione tra gli Enti e che troveranno specifica definizione negli accordi locali.

## PROCEDIMENTO MEDIANTE CONFERENZA DI SERVIZI

1. Modalità e tempi di trasmissione della domanda. La domanda verrà trasmessa dallo Sportello Unico alla sede del dipartimento I.S.P.E.S.L. competente per territorio, secondo una o più delle seguenti forme:

modalità

- tramite fax;

- mediante corriere;

- attraverso reti di collegamento informatico-telematiche, ove realizzate e funzionanti (ad esempio siti Internet o altro);

tempi

- nel più breve tempo possibile o, comunque, non oltre x giorni dal ricevimento delle stesse da parte dello Sportello;

- individuando uno specifico giorno durante il quale il Responsabile dello Sportello o chi per esso, trasmetterà tutte le domande pervenute nell'arco del periodo precedente.

2. Ricezione della domanda. Onde agevolare la trasmissione di cui al punto 1., ciascun dipartimento I.S.P.E.S.L. procederà ad individuare, al proprio interno, uno o più Uffici competenti alla ricezione delle differenti richieste (allegato 1).

I suddetti uffici procederanno, una volta assegnata la pratica, a comunicare il nominativo del responsabile del procedimento (referente I.S.P.E.S.L.) al Responsabile dello Sportello unico.

3. Referente I.S.P.E.S.L. Il responsabile del procedimento di competenza dell'I.S.P.E.S.L. dovrà assicurare al Responsabile del procedimento unico:

a) le informazioni necessarie in ordine allo stato di avanzamento di ogni singola richiesta ad esso assegnata;

b) l'aggiornamento costante della posizione della pratica, nel caso in cui gli Enti in oggetto abbiano provveduto a creare una rete informatica di comunicazione e le procedure siano gestite tramite software;

c) il generale rispetto dei termini stabiliti dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 447;

d) la partecipazione alla Conferenza di servizi di cui all' art. 4 del Regolamento di semplificazione.

4. Termini per l'adozione del provvedimento di competenza I.S.P.E.S.L. L'I.S.P.E.S.L. farà pervenire al Responsabile dello Sportello unico il provvedimento autorizzatorio di propria competenza entro un termine non superiore a 90 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione (art.4, comma 1, d.p.r.447/98).

In sede di definizione degli accordi locali, potrà essere stabilito un termine inferiore ai 90 giorni di cui sopra, anche limitatamente a determinate procedure.

L'I.S.P.E.S.L. provvederà all'emissione di pareri tecnici propedeutici al rilascio di autorizzazioni da parte di altre amministrazioni pubbliche entro termini definiti in sede di accordo locale e comunque compatibili con quelli di cui al comma precedente.

5. Verifica ed integrazione della domanda. I dipartimenti I.S.P.E.S.L. ed i Comuni concorderanno i requisiti minimi necessari affinché le diverse tipologie di domanda presentate allo Sportello unico possano essere ricevute dal Responsabile dello Sportello Unico.

In particolare, sulla base delle indicazioni fornite dall'I.S.P.E.S.L., tramite, ad esempio, modelli di domanda, elenco di documentazione da allegare obbligatoriamente e normativa di riferimento (allegato 2), i Responsabili degli Sportelli unici saranno messi in grado di effettuare un esame formale della domanda, già al momento della presentazione, verificando che la stessa sia correttamente e completamente compilata, nonché corredata dei necessari allegati.

I dipartimenti I.S.P.E.S.L. ed i Comuni valuteranno, altresì, la possibilità di disciplinare tempi e modalità di un'eventuale richiesta di integrazione della documentazione pervenuta, qualora l'I.S.P.E.S.L., nel corso dell'esame istruttorio di propria competenza, dovesse ritenerla incompleta, tenendo, comunque, presente che la richiesta di integrazione non sospenderà il decorso del termine fissato dall'articolo 4, comma 1, del d.p.r. n. 447/98, per il rilascio del provvedimento.

6. Conferenza di Servizi ex art. 4, comma 2, d.p.r. 447/98. Qualora l'I.S.P.E.S.L. neghi il provvedimento di propria competenza con pronuncia motivata, ne darà comunicazione al responsabile dello sportello unico.

Quest'ultimo comunicherà il diniego al richiedente che, sulla base delle motivazioni fornite dall'I.S.P.E.S.L., deciderà, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, se chiedere la convocazione della conferenza di servizi al Responsabile dello sportello stesso.

Convocata la conferenza di servizi su richiesta dell'interessato, un rappresentante dell'I.S.P.E.S.L. (c.d. referente) parteciperà alla stessa nei modi e nei tempi concordati con il Comune; in quella sede, il referente I.S.P.E.S.L. motiverà ulteriormente i propri atti, oppure, qualora se ne ravvisino i presupposti, concorderà con l'interessato le condizioni necessarie al fine dell'ottenimento del provvedimento inizialmente negato che saranno fatte proprie dalla Conferenza.

7. Conferenza di servizi ex art. 4, commi 3, 4, 5 e 6 d.p.r.447/98. Entro cinque giorni dall'inutile decorso dei termini di cui al punto 4, il Responsabile del procedimento chiede al Sindaco di convocare una Conferenza di Servizi, il cui svolgimento è disciplinato dagli artt.14 e seguenti della l. 7 agosto 1990, n.241, come successivamente modificati. Anche in questo caso, l'I.S.P.E.S.L. ed il Comune concorderanno tempi e modalità di svolgimento; il dipartimento I.S.P.E.S.L. sarà rappresentato da uno o più operatori dotati di specifica competenza tecnica ed in grado, perciò, di concorrere alla conclusione della procedura, nel rispetto dei termini di cui all'art.4, comma 7, d.p.r. n.447/98.

## PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE

8. Modalità e termini di trasmissione della domanda. Il Responsabile dello sportello unico per le attività produttive, dopo aver proceduto ad accertare la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, procede - secondo i tempi e le modalità individuati al punto 1 - alla trasmissione all'Ufficio di riferimento presso l'I.S.P.E.S.L., della domanda, corredata dalle autocertificazioni e dalla documentazione necessaria, affinché avvii le verifiche di competenza.

In particolare, l'I.S.P.E.S.L. procederà a verificare, per le materie di propria competenza la conformità delle autocertificazioni alla disciplina tecnica di riferimento continuando, comunque, a svolgere le funzioni di controllo (art. 7, comma 1, 2 e 3 d.p.r. 447/98).

9. Forme di gestione della procedura. Considerati i tempi estremamente ristretti di conclusione del procedimento in esame (90 - 60 giorni), Comune e dipartimento I.S.P.E.S.L. si organizzeranno in modo da attivare procedure idonee da seguire per il rilascio dell'autorizzazione o dell'atto di consenso. In ogni caso, e fin da subito, ove esista un sistema informatico di gestione delle pratiche, sia da parte dello Sportello Unico che da parte dei dipartimenti I.S.P.E.S.L., si dovrà realizzare una rete informatica di comunicazione, che garantisca di accelerare al massimo i tempi di trasmissione, istruttoria ed evasione della domanda.

10. Audizione in contraddittorio (art.6, comma 4 e 5). Qualora il dipartimento I.S.P.E.S.L. ritenga necessario ottenere chiarimenti nei casi di cui all'art.6, comma 4 del d.p.r.447/98 può chiedere al Responsabile del procedimento dello Sportello Unico di convocare l'utente dello Sportello per l'audizione in contraddittorio. L'I.S.P.E.S.L. concorderà con il responsabile dello Sportello Unico i tempi e le modalità di svolgimento del contraddittorio, nonché la partecipazione del proprio referente.

## DISPOSIZIONI FINALI

Assistenza Informativa. Ribadito il ruolo dello Sportello unico anche in merito alla assistenza informativa da fornire all'utenza, potrà essere concordato, nell'ambito delle prassi esistenti presso i Dipartimenti I.S.P.E.S.L., il rilascio di informazioni all'utenza, tendente ad escludere per il richiedente gli errori più clamorosi e pregiudizievoli, ai fini dell'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

I dipartimenti I.S.P.E.S.L.ed i Comuni potranno, altresì, concordare le iniziative volte alla formazione ed all'aggiornamento dei Responsabili e dei collaboratori dello Sportello unico, onde consentire loro di espletare efficacemente le funzioni ad essi attribuite e garantire, in tal modo, un'adequata e fattiva collaborazione (incontri, riunioni, corsi di formazione).

E' inoltre lasciata alla valutazione di Comuni e dipartimenti I.S.P.E.S.L. la possibilità di studiare appropriate soluzioni per attivare forme di consulenza tecnica, corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento professionale per le imprese del territorio che ne facessero richiesta.

Informatizzazione della procedura. Onde dare attuazione al Regolamento di semplificazione ed ottimizzare i collegamenti tra I.S.P.E.S.L. e Sportello Unico potrà essere concordata la realizzazione di una rete informatica di comunicazione.

Nella stessa ottica potranno essere utilizzati software di gestione delle procedure o di monitoraggio dell'iter della pratica e potranno essere avviati collegamenti tra i soggetti titolari di autorizzazioni (es.: conferenza di servizi telematica) e con le banche dati presenti sul territorio contenenti informazioni utili per gli operatori economici.

Modulistica. Nei casi in cui la modulistica non sia espressamente prevista dalla legislazione vigente (ad esempio verbali, libretti di immatricolazione, etc.) i dipartimenti I.S.P.E.S.L. si impegnano a rivederla allo scopo di semplificarne il contenuto, ove possibile e/o necessario, di renderla omogenea e contestualmente di adeguarla alle novità procedurali contenute nel Regolamento di semplificazione. Tale modulistica, consistente in elenchi di documenti da produrre, domande, schede, questionari e quant'altro, verrà messa a disposizione degli Sportelli unici con funzione orientativa e ricognitiva.

Informazioni concernenti l'applicazione di direttive Europee. Atteso che il settore impiantistico e delle macchine, attualmente di competenza dell'I.S.P.E.S.L. ai fini dell'ottenimento di atti omologativi necessari alla messa in esercizio, risulta in continua evoluzione grazie al recepimento nella legislazione italiana di direttive Europee, appare opportuno e necessario che in occasione di ogni consistente variante procedurale l'I.S.P.E.S.L., attraverso canali da concordarsi con i Comuni (incontri, circolari, schede, etc.), la porti a conoscenza degli addetti agli Sportelli unici.

Responsabilità. La responsabilità per l'emanazione dei singoli atti autorizzatori o di consenso di competenza dei dipartimenti I.S.P.E.S.L. rimane in capo agli stessi, tenuto conto che la normativa istitutiva dello Sportello unico non ha spostato, nè tantomeno soppresso, competenze e poteri amministrativi che restano, pertanto, in capo ai soggetti pubblici che attualmente ne sono titolari.

Spese. Restano salve le disposizioni che prevedono a carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti stabiliti dalle normative vigenti.

#### Legenda

Ogni volta che si legge "Comune/i" si deve intendere "Comune/i o ente delegato".

#### Allegati

- 1. Ufficio I.S.P.E.S.L. competente al rilascio dell'atto.
- 2. Normativa di riferimento.

**ALLEGATO N. 1**

**PROCEDURE DI COMPETENZA I.S.P.E.S.L. E UFFICI COMPETENTI AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO**

<b>OGGETTO</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>UFFICIO COMPETENTE AL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO</b>
Apparecchi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti per gas compressi).	Omologazione di primo o nuovo impianto.	Ufficio primo o nuovo impianto apparecchi a pressione.  * Sig. Emiliano Zaccagnini
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.	Omologazione d'impianto.	Ufficio impianti di terra e prot. scariche atmosferiche.  * Dott.ssa Stefania Valletta * Sig. Maria Neve Greco
Apparecchi di sollevamento - Idroestrattori.	Prima verifica della macchina e rilascio di un 'libretto delle verifiche'	Ufficio apparecchi di sollevamento.  * Dott.ssa Luigia Criscione * Dott. Flavio Brocchini
Generatori di calore per impianti di riscaldamento.	Approvazione del progetto ed omologazione dell'impianto.	Ufficio impianti di riscaldamento.  * Sig. Emiliano Zaccagnini
Attività industriali soggette a rischi di incidenti rilevanti.	Supporto alla Regione ed al Ministero dell'Ambiente per la fissazione di prescrizioni di prevenzione e sicurezza.	Non esiste uno specifico ufficio.  * Ing. Domenico Cacace

\* I nominativi indicati si riferiscono esclusivamente ai Dipartimenti I.S.P.E.S.L. di Milano

**ALLEGATO N. 2**

**PROCEDURE DI COMPETENZA I.S.P.E.S.L. E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

<b>OGGETTO</b>	<b>PROVVEDIMENTO</b>	<b>NORMATIVA</b>
Apparecchi a pressione (generatori di vapore, recipienti di vapore e recipienti per gas compressi).	Omologazione di primo nuovo impianto.	R.D. 12 maggio 1927, n.824 (controllo della combustione e norme di sicurezza per apparecchi a pressione); Decreto Ministero del Lavoro 21 maggio 1974 (prove e verifiche dei recipienti e degli apparecchi a pressione).
Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche.	Omologazione.	D.P.R. 27 aprile 1955, n.547 (norme per la prevenzione degli infortuni, impianti di messa a terra e difesa contro le scariche atmosferiche). Decreto Ministero del Lavoro del 12 settembre 1959.
Apparecchi di sollevamento - Idroestrattori.	Prima verifica della macchina e rilascio di un 'libretto delle verifiche'	D.P.R. 24 luglio 1996 , n.459 (regolamento per l'attuazione delle direttive CEE relative alle macchine; controllo apparecchi di sollevamento); L. 24 ottobre 1942, n.1415 (controllo ascensori).
Generatori di calore per impianti di riscaldamento.	Approvazione del progetto ed omologazione dell'impianto.	Decreto del Ministero dal Lavoro 1 dicembre 1975 (controllo gneratori di calore per impianti di riscaldamento).
Attività industriali soggette a rischi di incidenti rilevanti.	Supporto alla Regione ed al Ministero dell'Ambiente per la fissazione di prescrizioni di prevenzione e sicurezza.	D.P.R. 17 maggio 1988, n.175; L.R. 10 maggio 1990, n.50; D. Ministero dell'Ambiente 13 maggio 1996; L. 19 maggio 1997, n.137.